



Istituto Romano di San Michele

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4

AREA TECNICA

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO E PROGETTAZIONE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DEL PRIMO PIANO E DEGLI SPAZI COMUNI DELLA PALAZZINA GIULIANI, SITA NEL COMPRENSORIO ISTITUZIONALE DELL’ENTE, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI RIPOSO DA 40 POSTI

CUP: D87B24000280005

CIG B86783C886

DISCIPLINARE

Sommario

Sommario

PREMESSE	4
1 PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI	7
2.3 COMUNICAZIONI	8
3 OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1 DURATA DELL' APPALTO	11
3.2 REVISIONE PREZZI	12
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	12
4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	15
5.1 REQUISITI GENERALI	15
6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	16
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	16
PER I LAVORI	16
PER LA PROGETTAZIONE	16
STRUTTURA OPERATIVA	18
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA	19
LAVORI	19
PROGETTAZIONE	19
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	19
LAVORI	19
PROGETTAZIONE	19
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	21
Requisiti di idoneità professionale	21
Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale	22
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	22
Requisiti di idoneità professionale	22
Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale	22

7	AVVALIMENTO	22
8	SUBAPPALTO	23
9	ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	23
10	GARANZIA PROVVISORIA	24
11	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	27
12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	27
13	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	28
13.1.	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	28
14	- SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	29
15	BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "DOC. GARA" – "AMMINISTRATIVA"	30
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	31
15.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	33
15.3	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	33
15.4.	PATTO DI INTEGRITA'	35
16	BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA "DOC. GARA" - "TECNICA"	35
17	BUSTA C - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA "OFFERTA ECONOMICA"	37
18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	38
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (MAX. 75 PUNTI)	38
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	43
18.2.1	RIPARAMETRAZIONE.....	44
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX 25 PUNTI)	44
18.4	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	45
19	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	45
20	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE	46
21	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE (BUSTE B e C)	46
22	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	47
23	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)	48
24	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	48
25	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	49
26	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	49
27	ACCESSO AGLI ATTI	50
28	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	50
29	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	50

PREMESSE

Con Determina Direttoriale n. 869 del 29/09/2025, l'ASP Istituto Romano di San Michele (in seguito, per brevità: "ASP") ha deciso di affidare in appalto integrato il servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di recupero del primo piano e degli spazi comuni della palazzina Giuliani, sita nel Comprensorio istituzionale dell'Ente, per la realizzazione di una casa di riposo da 40 posti, in Piazzale Antonio Tosti, 4, Roma.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica (in seguito: "PFTE") è stato approvato dall'ASP con Determina Dirigenziale n. 779 del 08/09/2025.

Il presente disciplinare contiene indicazioni su requisiti e modalità di partecipazione alla procedura di gara, interamente svolta tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale Net4market, accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_irmsm.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 44, comma 4 e 108, comma 2 lett. e) del D.Lgs 31 marzo 2023 e ss.mm.ii., contenente il Codice dei contratti pubblici (in seguito, per brevità: "il Codice"), secondo le modalità descritte dall'art. 18 del presente disciplinare

L'esecuzione dei lavori sarà svolta secondo quanto previsto negli atti progettuali che ivi si intendono integralmente richiamati.

L'intervento dovrà avvenire in conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali derivate dai criteri minimi ambientali CAM Edilizia (per la parte applicabile: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>) di cui al decreto 23 giugno 2022 n. 256 del Ministero della Transizione ecologica "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", come modificato con decreto correttivo del 5 agosto 2024 del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

L'intervento è finanziato interamente con fondi di bilancio dell'ASP.

Il luogo di esecuzione del servizio è Roma [codice NUTS ITI43], CUP D87B24000280005.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Nicoletta Licastro, responsabile dell'Ufficio Tecnico Manutentivo Progettazione, n.licastro@irmsm.it.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per quanto attiene alla progettazione esecutiva è l'arch. Nicoletta Licastro.

Per la parte di esecuzione lavori il Direttore Lavori è il tecnico incaricato architetto Valter Macchi di BMSTUDIO SRL PROGETTI INTEGRATI.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice

dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico per:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti presenti nella sezione https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_irmsm che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In circostanze diverse da queste, come ad esempio il mancato funzionamento o il malfunzionamento della Piattaforma che impedisca la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal senso anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività effettuate sulla Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti presenti nella sezione: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_irmsm che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte all'indirizzo:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_irmsm.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Per partecipare alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti presenti nella sezione

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_irms che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- a) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- b) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- c) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- d) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID, CIE, CNS) o con credenziali di accesso (username e password).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0372 080708, o all'indirizzo di posta elettronica: imprese@net4market.com.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara in BDNCP;
2. Disciplinare;
3. Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
4. Documento di gara unico europeo su modello messo a disposizione in Piattaforma;
5. Modello denominato "rif.6.1. scheda requisiti idoneità.doc";
6. Modello denominato "rif.6.3. requisiti capacità tecnica prof.xls";
7. Modulo per la richiesta di sopralluogo;
8. Modello denominato "Oneri aziendali della sicurezza e costo della manodopera "
9. Patto di integrità, secondo quanto approvato con Determina Direttoriale n. 617 del 27/10/2023;
10. Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 relativa alla tutela del trattamento dei dati personali;
11. Policy per la prevenzione della corruzione;
12. Capitolato speciale d'appalto;
13. Capitolato tecnico prestazionale della progettazione esecutiva;
14. Schema di calcolo del corrispettivo per la progettazione esecutiva
15. PFTE;
16. Disciplinare telematico e timing di gara.

La documentazione è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. (Ministero della Transizione Ecologica) 23 giugno 2022, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", come modificato con Decreto correttivo (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) 5 agosto 2024, per la parte applicabile.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.irmsm.it/procedura-aperta-per-laffidamento-della-progettazione-esecutiva-ed-esecuzione-dei-lavori-di-recupero-del-primo-piano-e-degli-spazi-comuni-della-palazzina-giuliani-sita-nel-comprensorio-istit/> e sulla Piattaforma telematica Net4market.

La documentazione progettuale è disponibile al seguente link: <https://www.irmsm.it/procedura-aperta-per-laffidamento-della-progettazione-esecutiva-ed-esecuzione-dei-lavori-di-recupero-del-primo-piano-e-degli-spazi-comuni-della-palazzina-giuliani-sita-nel-comprensorio-istit/>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura inviando quesiti scritti attraverso la Piattaforma nella sezione ad essi riservata; si garantisce la risposta ai quesiti pervenuti fino a **7 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima delle richieste e delle relative risposte sulla Piattaforma Net4market, che i concorrenti sono tenuti a monitorare.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la sezione “Comunicazioni” della gara, riservata al concorrente e accessibile previa identificazione, sul sistema Net4market. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici un avviso in presenza di comunicazioni relative a:

- a) aggiudicazione;
- b) esclusione;
- c) decisione di non aggiudicare l’appalto;
- d) data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario;

al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative:

- all’attivazione del soccorso istruttorio;
- al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala;
- alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all’articolo 22;

avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell’art. 58 comma 2 del Codice, poiché finalizzato

alla compiuta realizzazione dell'opera, ancorché divisa in fasi, poiché l'esecuzione affidata ad un unico soggetto costituisce un'importante opportunità per ottimizzare l'integrazione dell'ambito architettonico e impiantistico, al fine di consentire la tutela e valorizzazione del bene. Oggetto dell'appalto è la progettazione esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori di recupero del primo piano e degli spazi comuni della palazzina Giuliani, sita nel Comprensorio istituzionale dell'Ente, per la realizzazione di una casa di riposo da 40 posti., ubicato in Piazzale Antonio Tosti, 4, Roma.

Nello specifico:

- a) la progettazione esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- b) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara, nonché dal progetto esecutivo di cui alla precedente lettera a), con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli e documentazioni tutte, delle quali il concorrente dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L'esecuzione dei lavori è sempre e in ogni caso effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque compiute secondo le normative in vigore al momento dell'appalto, le regole dell'arte e la best practice.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del Codice, l'intervento deve essere conforme ai criteri ambientali minimi come da decreto 23 giugno 2022 n. 256 del Ministero della Transizione ecologica "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", come modificato con decreto correttivo del 5 agosto 2024 del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

L'importo complessivo dell'appalto è di € **1.340.898,71** al netto di IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, come rappresentato in dettaglio nella seguente tabella:

	Descrizione delle prestazioni	Importi in euro
A	Lavori	€ 1.272.692,17 (di cui costi per la manodopera € 318.173,04)
B	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.462,26
C	Importo corrispettivo della progettazione esecutiva	€ 43.744,28
	TOTALE A BASE DI GARA (A+B+C)	€ 1.340.898,71

Per **l'esecuzione dei lavori** si precisa che le lavorazioni risultano riconducibili alla categoria prevalente come di seguito individuata, tenuto conto dell'art. 100 comma 4 e della tabella A dell'allegato II.12 del Codice:

Categoria	Classifica	Qualificazione	Importo complessivo	% categoria
OG2	III bis	Prevalente	€ 1.297.154,43	100%

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad a **€ 318.173,04**, calcolati sulla base dell'ultimo listino del Prezzario Regionale del Lazio, fa espresso riferimento alle tabelle ministeriali (Decreto Direttoriale n. 5 del 29 gennaio 2025), che a loro volta si basano sul CCNL del settore edilizia (e attività affini e cooperative), come specificato dalle tabelle ministeriali di inizio 2025.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo individuato ai sensi dell'art. 11 del Codice è F012 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle Cooperative settore Edilizia.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'allegato I.01 al Codice, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 3 dell'allegato I.01 del Codice, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative e la valutazione è fatta ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 dell'allegato I.01 al Codice.

Per la **progettazione esecutiva**, si precisa quanto indicato nella sottostante "Tabella corrispettivi progettazione esecutiva", dove l'importo dei lavori stimato è suddiviso secondo le relative categorie ed il relativo importo della notula è distinto per la progettazione esecutiva, comprese le spese calcolate al 24,83%.

Tabella corrispettivi progettazione esecutiva

ID Opere Ex D.M. 17 giugno 2016	G (grado di complessità)	Importo lavori	Importo notula
E22	1.55	€ 928.974,75	€ 24.536,56
IA. 01	1.15	€ 74.038,73	€ 1.982,05
IA. 02	0.85	€ 143.607,47	€ 3.555,87
IA. 03	0.75	€ 150.533,48	€ 4.937,02
Totale lavori		€ 1.297.154,43	
Importo notula totale			€ 35.047,50
Importo notula con spese al 24,83%			€ 43.744,28

L'importo stimato dei servizi da affidare è pari ad **€ 43.744,28, di cui € 35.047,50 per compenso ed € 8.696,78 per spese generali**, calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016 come integrato dal DLGS 36/2023. Gli oneri previdenziali, assistenziali e l'IVA sono esclusi.

Non ricorrendo rischi da interferenze, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs 81/2008 e s.m.i..

L'importo deriva dalle categorie di opere E22, IA03, IA02 ed IA.01 secondo il D.M. 17 giugno 2016. Le spese sono calcolate forfettariamente al 24,83%.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri e autorizzazioni necessari da parte degli Enti competenti e di tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile, appaltabile, e, quindi, cantierabile.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri.

Il prezzo, offerto in sede di gara dal concorrente aggiudicatario, si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento dei servizi, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara e, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati.

L'ASP procede all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 44 del Codice.

Il contratto è interamente a corpo, ai sensi dell'art. 32, comma 6, dell'Allegato I.7 del Codice. L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni indicate nella documentazione di gara e delle ulteriori prestazioni offerte dal concorrente in sede di gara.

Il progetto esecutivo verrà verificato in itinere da parte di un Organismo di Ispezione incaricato dalla Stazione Appaltante.

La verifica sarà effettuata sulla totalità dei documenti progettuali sino alla conclusione della fase di progettazione che avverrà, a seguito di tutte le revisioni ed integrazioni richieste dai verificatori o, eventualmente, dagli enti competenti ad esprimere pareri e dare autorizzazioni.

3.1 DURATA DELL'APPALTO

La durata complessiva dell'appalto è così suddivisa:

- 30 giorni naturali e consecutivi, per la progettazione esecutiva, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio da parte del RUP. Sono esclusi dal computo i tempi per la verifica e l'approvazione del progetto da parte della Scuola.
- 322 naturali consecutivi per l'esecuzione dei lavori, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

Prima della stipula del contratto di appalto e previo accordo dell'aggiudicatario, l'ASP si riserva di valutare la sussistenza delle condizioni che consentono l'esecuzione anticipata del contratto (art. 17, comma 8 del Codice), dandone atto a mezzo verbale.

3.1.1 Premio di accelerazione

Ai sensi dell'art.126, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale per ogni fase di lavorazione, all'Appaltatore è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base della formula a seguire, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. L'ammontare del premio, commisurato ai giorni di anticipo ed in proporzione alle prestazioni contrattuali eseguite, è determinato applicando la seguente espressione:

$$PA = INC \cdot p\% \cdot gg$$

ove:

- INC è l'importo netto contabilizzato per lavori eseguiti e collaudati;
- p% è la misura giornaliera per il premio di accelerazione fissata pari a 0,5 ‰;
- gg sono i giorni di anticipata ultimazione.

La corresponsione del premio suddetto avverrà a condizione che sia stato approvato dalla S.A. il certificato di collaudo dei lavori con esito positivo.

3.2 REVISIONE PREZZI

La Stazione appaltante darà luogo alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e secondo quanto regolato dall'Allegato II.2 BIS, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, dei prezzi riferiti alle prestazioni oggetto del contratto che determinano:

- a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
- b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Per la parte relativa al servizio si applica il comma 2-bis dell'art. 60 del d.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.

La compensazione verrà determinata considerando gli indici sintetici di costo elaborati dall'ISTAT e in base alle indicazioni riportate nell'Allegato II.2 BIS del codice degli appalti a partire dalla data di pubblicazione del documento indicato al comma 4 dell'art.60 del codice, fino a tale data si procederà secondo quanto indicato al punto 2 dell'art. 16 dell'Allegato II.2 BIS.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto di appalto potrà essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 120 del Codice come integrato e modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

In ogni caso, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, del codice, questa Autorità verificherà, in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore, eventuali errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, individuando tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo una delle seguenti modalità:

- a) possedere i requisiti per eseguire sia le prestazioni di progettazione, sia quelle dei lavori;
- b) avvalersi di progettisti qualificati da indicare in offerta, in possesso, cioè, dei requisiti generali e speciali prescritti nel presente disciplinare con riferimento ai servizi da affidarsi (art. 44 comma 3 del Codice). I progettisti indicati non costituiscono soggetto direttamente e formalmente partecipante alla gara;
- c) partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Per quanto riguarda i progettisti indicati, sono ammessi:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- h) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti indicati nelle precedenti lettere;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d), e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo

o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi stabili di cui agli artt. 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lett. g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, alle proprie consorziate, non costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1 lett. d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti, sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni lavorativi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

5.1 REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale dell'aggiudicatario accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici, sia dalle consorziate che prestano i servizi.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'ASP verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale dell'aggiudicatario accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

PER I LAVORI

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara che risultino espressamente riportate tra le attività del concorrente.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. In ogni caso, l'iscrizione al suddetto Registro rappresenta uno dei requisiti per l'ottenimento della SOA.

La dichiarazione dell'iscrizione alla CCIAA viene resa all'interno della domanda di partecipazione e/o DGUE.

PER LA PROGETTAZIONE

- b)(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle

oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibile.

- c) Possesso dei **requisiti di cui all'All.II.12 del Codice**, parte V (Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura) da rendere attraverso il modulo reso disponibile dalla stazione appaltante.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, **presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente** previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per tutti i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto: iscrizione all'albo professionale previsto per l'esercizio dell'attività svolta dal soggetto personalmente responsabile dell'incarico. Il requisito deve essere posseduto da ogni professionista indicato.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione all'albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

- d) per il **professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:** i requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008, in capo al professionista.

Il concorrente dovrà indicare il nominativo del professionista, il titolo di studio, gli estremi dell'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008 (es numero e data) con indicazione dell'Ente erogante.

- e) per il **professionista antincendio:** iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Il concorrente dovrà indicare il nominativo del professionista, il titolo di studio, gli estremi dell'iscrizione nell'elenco ministeriale ai sensi del D.M. 5.8.2011 n. 151.

L'operatore economico è tenuto ad indicare i nominativi e le funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

Per i requisiti di cui alle lettere da c) a d), si precisa che l'operatore economico, nell'elencare i componenti della struttura operativa di seguito indicata, nel modello "denominato *"rif.6.1. scheda requisiti idoneità.doc."*, dovrà indicare i dati relativi al possesso della certificazione richiesta (es. numero certificato, ente rilasciante), oppure allegare copia del relativo certificato.

N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa.

Ai fini della comprova a seguito dell'aggiudicazione, i requisiti di cui ai punti a) e b) vengono acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

STRUTTURA OPERATIVA

Ai fini dell'espletamento dell'incarico di progettazione, è richiesta una struttura che assicuri le seguenti professionalità/ruoli/funzioni, che l'operatore economico indicherà già in sede di presentazione dell'offerta, compilando il modello denominato "*rif.6.1. scheda requisiti idoneità.doc*".

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali ed estremi di iscrizione all'Ordine professionale, e in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Oltre all'iscrizione negli appositi ordini o elenchi, i professionisti dovranno possedere le abilitazioni professionali previste dalla legge per la mansione effettivamente svolta.

Per lo svolgimento del servizio occorre il coinvolgimento di professionisti in grado di ricoprire i seguenti ruoli:

- architetto per le opere architettoniche ed edili;
- ingegnere o architetto esperto in impiantistica;
- tecnico, tra quelli previsti dalla vigente normativa, esperto in aspetti antincendio ed iscritto nell'apposito elenco del Ministero dell'Interno,
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione abilitato ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008.

Nell'ambito della Struttura Operativa, deve essere individuato il **professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche**, in possesso di laurea magistrale o quinquennale in architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine professionale.

È ammesso che un unico professionista risulti il responsabile di più aree di progettazione tra quelle sopra elencate.

L'operatore economico dovrà disporre di tutte le figure professionali necessarie per l'espletamento dei servizi richiesti.

Il possesso di titoli di studio e/o professionali è richiesto ai professionisti indicati come incaricati delle prestazioni per le quali occorrono i relativi titoli.

Eventuali sostituzioni successive alla data di presentazione dell'offerta dei professionisti indicati dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dal Committente.

Il concorrente dovrà possedere tutte le professionalità previste nell'ambito del presente Disciplinare, tenendo conto di tutti gli elaborati, anche specialistici, da fornire, fermo restando la possibilità di ricorrere all'art. 119 del Codice (subappalto).

N.B: Si fa presente che, ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 parte V del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f) del Codice, la presenza del giovane professionista deve essere prevista **in qualità di progettista, responsabile di una delle attività sopra elencate eventualmente in aggiunta al numero minimo di figure**

indicato e non come mera attività strumentale e di supporto. Per quanto attiene all'abilitazione professionale del giovane professionista, si precisa che deve essere abilitato da meno di 5 anni. Il quinquennio di riferimento non si riferisce agli anni solari ma va computato andando a ritroso dalla data di pubblicazione del bando sulla PVL (piattaforma a valore legale).

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

LAVORI

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100, comma 4, del Codice, è dimostrato con l'attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata e in corso di validità, per la categoria prevalente e per l'intero importo dei lavori ovvero per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili per i singoli importi, secondo le disposizioni dell'allegato II.12 al Codice, che abilita le imprese ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

I concorrenti, pertanto, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere come indicato nella tabella di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Il possesso del predetto requisito è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE sezione A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO disponibile in Piattaforma.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice, l'operatore economico che andrà ad assumere i lavori per i quali è previsto il possesso di qualificazione in classifica pari o superiore alla III, deve essere in possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati; il rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione è attestato dalle SOA.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Si rappresenta inoltre che nel caso di imprese raggruppate o consorziate, l'incremento di cui all'art. 2 dell'allegato II.12 del Codice, si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che la stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

PROGETTAZIONE

Non è richiesto alcun requisito di capacità economico-finanziaria.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

LAVORI

Si rimanda a quanto già indicato al paragrafo 6.2

PROGETTAZIONE

Ai sensi dell'art.100, commi 1, lettera c) e comma 11 del Codice, e dell'art. 40, comma 1-bis dell'allegato II.12 al Codice, ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) aver eseguito, nei precedenti 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara (data di pubblicazione del bando di gara), contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento.

Per contratti analoghi si intendono i **servizi di progettazione di livello esecutivo** inerente ai lavori

di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo (al netto di IVA e contributi), per ogni categoria e ID, sia almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori usati per dimostrare il requisito, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

ID Opere Ex D.M. 17 giugno 2016	G (grado di complessità)	Importo lavori
E22	1.55	€ 928.974,75
IA 01	1,30	€ 74'038,73
IA.02	0.85	€ 143'607,47
IA.03	0,75	€ 150'533,48

I servizi attinenti ai contratti devono essere stati avviati e terminati nel decennio di riferimento. Il decennio di riferimento non si riferisce agli anni solari ma va computato andando a ritroso dalla data di pubblicazione del bando sulla PVL (piattaforma di pubblicità a valore legale).

Al fine di semplificare i lavori del seggio di gara ed evitare soccorsi istruttori, si chiede ai concorrenti di porre la massima attenzione nel compilare il modulo "rif. 6.3. requisiti capacità tecnica prof.xls" indicando dettagliatamente:

- l'oggetto dell'intervento;
- il livello di progettazione (non indicare genericamente "progettazione", ma "progettazione esecutiva");
- la data di inizio e di fine del servizio (e non genericamente l'anno di riferimento di inizio e di fine).

Comprova requisiti

La comprova dei requisiti è fornita, prima dell'aggiudicazione, mediante certificati rilasciati dall'amministrazione contraente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

N.B. In caso di Raggruppamento temporaneo, il professionista singolo che mette a disposizione requisiti maturati all'interno di altro Raggruppamento temporaneo deve indicare chiaramente e dimostrare la quota parte dei suoi requisiti e non indicare il requisito complessivo del Raggruppamento temporaneo precedente.

Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alla lettera a) dovrà essere dichiarato dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente all'interno del modulo messo a disposizione dalla

Stazione appaltante denominato "rif.6.3. requisiti capacità tecnica prof.xls".

Per i contratti analoghi, il file xls è inteso come riferito a un unico concorrente (colonna A) che potrebbe necessitare di 4 righe o più, per indicare l'oggetto del servizio, il committente, la natura del servizio (con la specifica della quota di spettanza), il periodo, da indicare necessariamente con data di inizio e data di fine, il valore globale dei lavori e gli importi di pertinenza per ciascun ID Opere. Le righe possono essere eliminate (se un unico servizio raggiunge le specifiche del disciplinare, è possibile lasciarne solo una), oppure ripetute per indicare tutti i professionisti e/o le società che partecipano al medesimo raggruppamento e per tutti i servizi svolti – in ciascuna ID Opere - ai fini del raggiungimento degli importi richiesti.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 5.3 lettera b) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui ai punti 6.1 lettera a) e 6.1 lettera b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c) relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera d) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera e) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati

del relativo servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per l'esecuzione dei lavori deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE, anche da costituire, nel suo complesso.

Il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.3, lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:

- quanto all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o registro professionale, dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- quanto ai requisiti per le attività di progettazione di cui all'allegato II.12, parte V), del Codice, di cui al punto 6.1 lettera c), devono essere posseduti dal/i consorziato/i esecutore/i;
- quanto ai requisiti relativi all'iscrizione all'Albo e/o al possesso dei titoli di studio da parte dei componenti del Gruppo di Lavoro (di cui al punto 6.1 lett. c) devono essere posseduti dai professionisti che sono specificamente incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto integrato.
- Il requisito di cui al punto 6.1 lettera d) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
- Il requisito di cui al punto 6.1 lettera e) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g), ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 132 comma 2 del Codice ai contratti concernenti i beni culturali non si applica l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice.

8 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente disciplinare. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto sarà pertanto consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, purché dichiarato in sede di offerta e fatta sempre salva la verifica del possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti richiesti dalla norma.

L'operatore economico, nell'apposito campo previsto all'interno del DGUE, deve indicare i servizi/lavori o le parti dei servizi/lavori che intende subappaltare, pena la successiva impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Pertanto, le prestazioni afferenti alla categoria prevalente del presente affidamento non possono essere subappaltate oltre il limite del 49,99 %.

Relativamente alla progettazione esecutiva, non è invece ammesso il subappalto, al fine di preservare la qualità del servizio intellettuale proposto in sede di offerta, fatta eccezione per: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, redazione grafica degli elaborati progettuali e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

9 ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

9.1 L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di cui al paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 102 del Codice, il concorrente indica, nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere a tali impegni. La stazione appaltante verificherà l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del Codice, nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

9.2 Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare le percentuali di personale legate all'appalto in oggetto come segue:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 25 per cento di occupazione femminile;

La quota del 25% per la occupazione femminile discende dal settore di riferimento del presente appalto, ovvero il settore edile, nel quale il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei diversi settori osservati.

La dichiarazione di impegno dovrà essere resa nel Modello denominato **"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE"**.

9.3 Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 (operatori che occupano oltre 50 dipendenti) producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

9.4 Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare all'ASP:

- a) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- b) la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10 GARANZIA PROVVISORIA

A garanzia del corretto svolgimento della procedura, della serietà ed affidabilità delle offerte, stante l'interesse pubblico dell'affidamento, considerata la tipologia e l'importo dell'appalto da affidare, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € **26.817,97**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente della stazione appaltante.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e **firmata digitalmente**; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1, del

D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1 del Codice.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **giorni almeno 180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito

indicati.

- a. Riduzione del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEN EN ISO/IEC 17.000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10%, cumulabile con le riduzioni di cui alle lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o si registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20 %, cumulabile con le riduzioni di cui alle lett. a), b) e c), in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: SA 8000, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, UNI/PdR 125. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura.

Per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e aderente alle necessità dell'appalto (caratteristiche dell'intervento, accesso dei mezzi, aree di cantiere, interferenze con le attività in corso), al fine di fornire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi interessati dalla progettazione e realizzazione lavori e della parte delle attività istituzionali già in funzione, prima di presentare l'offerta è **obbligatorio, a pena di esclusione**, effettuare un sopralluogo presso l'edificio oggetto di intervento.

La prenotazione (obbligatoria) del sopralluogo dovrà essere fatta compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo presente sulla Piattaforma e spedendolo all'indirizzo mail: uff.tecnico@irsm.it specificando il soggetto che effettuerà il sopralluogo e la data scelta tra quelle di seguito indicate:

- 07/10/2025 ore 11
- 08/10/2025 ore 11
- 14/10/2025 ore 11
- 15/10/2025 ore 11

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Della partecipazione al sopralluogo verrà rilasciata attestazione scritta in doppia copia. Una copia dell'attestazione sarà conservata dal Responsabile del Progetto e messa a disposizione del Presidente di gara.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, reperibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato, successivamente all'aggiudicazione, mediante il FVOE. Il mancato pagamento è sanabile

mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura, sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non saranno considerate le offerte presentate attraverso una modalità diversa.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 18:00 del 23 ottobre 2025** a pena di irricevibilità: la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza onde evitare la non completa, e quindi mancata, trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;**
- B. Offerta tecnica;**
- C. Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, prima della scadenza per la presentazione delle offerte. La stazione appaltante avrà accesso esclusivamente all'ultima offerta presentata.

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara,

allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, sia costituito che costituendo) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione è redatta sull'apposito modello allegato alla procedura "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative".

Il "DGUE" è redatto sul modello messo a disposizione nella Piattaforma con le modalità previste nel "Disciplinare telematico".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza o incompletezza della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dal termine per la presentazione dell'offerta, trascorsi i quali, se la valutazione delle offerte non dovesse essere completata, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino a nuova data e di attestare la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante, nei termini indicati, sarà considerato dichiarazione di rinuncia del concorrente a proseguire la gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura dell'offerta tecnica o dell'offerta economica, l'operatore economico, tramite la Piattaforma può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nelle rispettive buste, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine.

La richiesta può essere operata con le modalità previste nel "Disciplinare telematico". La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio, art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa trasmessa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Per carenza si intendono omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento che costituisce la documentazione amministrativa.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della

domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato un termine di **7 giorni** per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto, i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove inserire la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **7 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "DOC. GARA" – "AMMINISTRATIVA"

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Net4market per compilare e allegare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
2. DGUE, compilato direttamente sulla Piattaforma con le modalità previste nel "Disciplinare telematico";
3. Garanzia provvisoria;
4. Eventuali certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria;
5. Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
6. Imposta di bollo pari a € 16,00;
7. Scheda requisiti di idoneità "rif.6.1. scheda requisiti idoneità.doc";
8. Scheda requisiti di capacità tecnica e professionale "rif.6.3. requisiti capacità tecnica";
9. Attestazione del sopralluogo;
10. Patto di integrità, di cui al di cui al punto 15.4;
11. Eventuale documentazione di cui al paragrafo 15.2, da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale;
12. documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.3;

13. eventuale procura;

14. *per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti*, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006;

15. altra documentazione amministrativa ritenuta utile dall'operatore economico.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata con l'utilizzo del modello allegato "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione e sua integrazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di

presentazione dell'offerta;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare, tramite presentazione dello stesso firmato, il patto di integrità, adottato con Determina Direttoriale n. 617 del 27/10/2023, presente nei documenti di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di garantire le opportunità generazionali e di occupazione giovanile di cui al paragrafo 9.2;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola, nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri, oppure nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato, **da ciascun concorrente o membro del raggruppamento costituendo**, tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli **operatori economici esteri**, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale nella domanda di partecipazione e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.4. PATTO DI INTEGRITA'

Il modello predisposto dall'Amministrazione deve essere compilato, trasformato in .pdf, firmato digitalmente e caricato nell'apposito spazio previsto in Piattaforma nell'ambito della documentazione amministrativa.

16 BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA "DOC. GARA" - "TECNICA"

16.1 L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta tecnica deve essere presentata secondo le modalità previste nel "Disciplinare Telematico".

Per la redazione della documentazione prevista per criteri si veda il paragrafo 18.1.

16.2 Documentazione probatoria (eventuale)

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quelli indicati al paragrafo 3, inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL all'interno della sezione denominata "Doc. gara" – "Tecnica" (**non richiesta per il concorrente che presenta i CCNL CNEL/INPES F012, F015, F018**) secondo le modalità previste nel "Disciplinare Telematico".

Dovrà essere predisposto un allegato denominato "**Documentazione probatoria di equivalenza CCNL**" nel quale il concorrente dovrà fornire le seguenti informazioni:

1. Indicazione degli elementi necessari alla verifica della equivalenza economica, tramite la compilazione del modulo "**Verifica della equivalenza economica**", il cui template è fornito dalla stazione appaltante;
2. Illustrazione della **equivalenza normativa** tenendo conto che ai fini della valutazione della equivalenza stessa saranno presi come riferimento i parametri elencati:
 - la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
 - la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle

250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;

- la disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
- la durata del periodo di prova;
- la durata del periodo di preavviso;
- durata del periodo di comporta in caso di malattia e infortunio;
- malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
- maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
- monte ore di permessi retribuiti;
- bilateralità;
- previdenza integrativa;
- sanità integrativa.

L'operatore economico può infine allegare una dichiarazione firmata contenente i **dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema negli appositi spazi predisposti.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione dovrà essere congiunta. L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La busta contenente la documentazione tecnica non deve contenere, a pena di esclusione, alcun

riferimento al ribasso economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

17 BUSTA C - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA "OFFERTA ECONOMICA"

L'Offerta Economica deve essere costituita come descritto nel seguito e formulata mediante compilazione a video degli appositi spazi messi a disposizione dalla Piattaforma telematica con le modalità previste nel "Disciplinare telematico".

L'Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) indicazione del **ribasso percentuale unico** sull'importo complessivo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza ex d.lgs. 81/08 e s.m.i. e dei costi della manodopera.

L'importo complessivo soggetto a ribasso pari ad € **1.288.002,67** è così determinato:

- € **15.310,50** corrispondente al 35% del corrispettivo stimato per la progettazione, calcolato secondo le modalità di cui all'allegato I.13 al Codice;
- € **1.272.692,17** per lavori, al netto degli oneri della sicurezza

- b) la **stima dei costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108, comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'ASP ha quantificato gli oneri per la sicurezza, relativamente ai lavori; ciò che invece viene chiesto al concorrente in seno all'offerta economica è la quantificazione delle somme che lo stesso è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa, il cui importo deve essere diverso da € 0,00, a pena di esclusione, e risultare, in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. c) del Codice, commisurato all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

- c) la **stima dei propri costi della manodopera**.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientra nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare, dunque, il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale. Resta la possibilità, per l'operatore economico, di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

In riferimento ai precedenti punti b) e c) il concorrente, oltre all'inserimento a video degli elementi richiesti, a pena di esclusione, compila il modello allegato "Oneri aziendali della sicurezza e costo della manodopera" inserendolo negli appositi spazi di caricamento messi a disposizione dalla Piattaforma telematica con le modalità previste nel "Disciplinare telematico".

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti,

GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta economica (Busta C) può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto a quello a base di gara. L'offerta avrà validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da apposita Commissione, in base ai criteri di seguito descritti e secondo i seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica qualitativa	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto, dalla somma dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, il punteggio complessivo più alto.

I punteggi relativi ad entrambi i requisiti (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Non saranno fatti arrotondamenti sui calcoli intermedi.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (MAX. 75 PUNTI)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle, con la relativa ripartizione dei punteggi secondo la seguente suddivisione: **20 punti** per i **professionisti** incaricati del progetto esecutivo e **55 punti** per l'impresa che svolgerà i **lavori**.

Nella colonna "punti D" vengono indicati i Punteggi discrezionali, che saranno attribuiti attraverso coefficienti moltiplicatori scelti dai commissari a seguito di valutazioni di tipo qualitativo.

Nella colonna "punti T" vengono indicati i Punteggi tabellari, che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della presenza o meno degli elementi richiesti.

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice e sulla base delle regole

interne di cui si è dotata l'Amministrazione, valuterà gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'offerta tecnica sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità di seguito indicate.

A. Professionalità e adeguatezza dell'operatore economico incaricato del progetto esecutivo (max 15 punti)

A	PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OPERATORE INCARICATO DEL PROGETTO ESECUTIVO				
Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
Descrizione di servizi di progettazione già svolti	15	A.1	Pertinenza circa la tipologia di edificio	5	
		A.2	Pertinenza circa le destinazioni d'uso	5	
		A.3	Livello di progettazione eseguito e prosecuzione dell'intervento	5	
TOTALE PUNTI				15	

Il criterio è suddiviso nei seguenti sub criteri:

A.1: Pertinenza circa la tipologia di edificio in termini di superficie, complessità, datazione

A.2: Pertinenza circa le destinazioni d'uso

A.3: Livello di progettazione eseguito e stato attuale di realizzazione dell'opera progettata

I concorrenti dovranno illustrare i servizi di progettazione da loro svolti scegliendone al **massimo 3** che ritengono particolarmente espressivi delle proprie capacità professionali e aventi le migliori caratteristiche di affinità con il servizio in affidamento.

In caso di presentazione di un numero di servizi superiore a 3, saranno considerati soltanto quelli realizzati più recentemente.

Per ognuno dei tre servizi presentati dovrà essere:

- prodotta una **tavola**, in formato **A3**, contenente una descrizione, che attraverso testi, grafici e fotografie, li descriva in maniera efficace e completa;
- prodotta una **relazione** sintetica in cui riportare i dati fondamentali richiesti per la valutazione del servizio a proposito di: pertinenza circa la tipologia di edificio; pertinenza circa le destinazioni d'uso; livello di progettazione eseguito e prosecuzione dell'intervento.

I testi inseriti nelle tavole devono essere leggibili, si suggerisce l'uso di un carattere di dimensione non inferiore a 10.

In caso di testi illeggibili o di assenza di dati fondamentali richiesti nella relazione, la commissione potrà valutare il servizio in base ai soli dati disponibili.

Si precisa che nella valutazione di questo criterio saranno maggiormente valorizzati i progetti redatti dai professionisti indicati come responsabili delle attività di progettazione architettonica per il presente appalto.

B. Gruppo di lavoro (max 5 punti) - criterio discrezionale

B	GRUPPO DI LAVORO DELL'OPERATORE INCARICATO DEL PROGETTO ESECUTIVO
---	---

<i>Criterio</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
1. Gruppo di lavoro	5	B.	Valutazione dei professionisti che parteciperanno alla progettazione in aggiunta a quelli minimi richiesti	5	
TOTALE PUNTI				5	

Nella **relazione** verranno valutati i professionisti che parteciperanno alla progettazione in aggiunta a quelli minimi richiesti.

Nella relazione oltre ai nominativi e alla relativa qualifica professionale, dovranno essere ben chiariti ruolo, funzione all'interno del gruppo di progettazione e i motivi per i quali la loro presenza dovrebbe essere considerata un potenziamento del gruppo in termini di competenze, responsabilità e innalzamento della qualità del processo di progettazione.

Si richiede di illustrare tutto quanto in una pagina (1 facciata) formato A3.

C. Professionalità e adeguatezza dell'operatore economico incaricato dell'esecuzione dei lavori (max 18 punti)

C	PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OPERATORE INCARICATO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI				
Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
1.Descrizione di lavori già realizzati	15	C.1.1	Pertinenza circa la tipologia di edificio	10	
		C.1.2	Stato di avanzamento alla data di presentazione dell’offerta	5	
2. Criteri premianti	3	C.2.1	Possesso della Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015 nel settore relativo all’appalto in oggetto		1
		C.2.2	Possesso della Certificazione di parità di genere UNI/PdR 125:2022		1
		C.2.3	Possesso della Certificazione di Gestione delle risorse umane – Diversità e inclusione UNI ISO 30415:2021		1
TOTALE PUNTI				15	3

Il criterio è suddiviso nei seguenti sub criteri:

C.1 - Descrizione di lavori già realizzati

C.1.1: Pertinenza circa la tipologia di edificio in termini di superficie, complessità, datazione

C.1.2: Stato di avanzamento alla data di presentazione dell'offerta

I concorrenti dovranno illustrare interventi da loro realizzati scegliendone al **massimo 3** che ritengono particolarmente espressivi delle proprie capacità tecniche e aventi le migliori caratteristiche di affinità con l'intervento oggetto di affidamento.

In caso di presentazione di un numero di interventi superiore a 3, saranno considerati soltanto quelli realizzati più recentemente.

Per ognuno dei tre interventi presentati dovrà essere:

- prodotta una **tavola, in formato A3**, contenente una descrizione, che attraverso testi, grafici e fotografie, li descriva in maniera efficace e completa;
- prodotta una **relazione** sintetica in cui riportare i dati fondamentali richiesti per la valutazione del servizio a proposito di pertinenza circa: la tipologia di edificio in termini di superficie, complessità, datazione; pertinenza circa le destinazioni d'uso; stato di avanzamento alla data di presentazione dell'offerta.

I testi inseriti nelle tavole devono essere leggibili, si suggerisce l'uso di un carattere di dimensione non inferiore a 10.

In caso di testi illeggibili o di assenza di dati fondamentali richiesti nella relazione, la commissione potrà valutare gli interventi in base ai soli dati disponibili.

C.2 - Criteri premianti

C.2.1: Possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015 nel settore relativo all'appalto in oggetto (in caso di presenza sarà assegnato 1 punto, zero in caso di assenza);

C.2.2: Possesso della certificazione di parità di genere UNI/PdR 125:2022 (in caso di presenza sarà assegnato 1 punto, zero in caso di assenza);

C.2.3: Possesso della Certificazione di Gestione delle risorse umane – Diversità e inclusione UNI ISO 30415:2021 (in caso di presenza sarà assegnato 1 punto, zero in caso di assenza).

In caso di ATI:

- il punteggio per le certificazioni di cui ai punti C.2.1, C.2.2 e C.2.3 sarà attribuito solo se possedute da ogni soggetto dell'ATI, con esclusione dei professionisti sia meramente indicati, sia facenti parte del raggruppamento.

Per C.2.1, C.2.2 e C.2.3 occorre presentare copia di ciascuna **certificazione** in corso di validità.

La comprova dei requisiti sarà richiesta successivamente, mediante l'esibizione della relativa documentazione (convenzioni, atti di nomina, attestazione dell'organico, etc).

D. Gestione del cantiere (max 30 punti)

D	GESTIONE DEL CANTIERE				
Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
1. Organizzazione del cantiere e delle lavorazioni	30	D.1	Riduzione dell'impatto delle attività di cantiere sul contesto del comprensorio in cui l'edificio è inserito, con particolare riferimento alle interferenze con la mobilità locale ed alle emissioni di rumore e polveri	6	

		D.2	Riduzione dell'impatto delle attività di cantiere sulle porzioni di edificio ad esso adiacenti, ove si svolgono attività socio assistenziali	8	
		D.3	Miglioramento del benessere dei lavoratori del cantiere, ferma restando la garanzia del rispetto delle indicazioni contenute nel POS e PSC	8	
		D.4	Organizzazione del lavoro per migliorare l'efficienza esecutiva in relazione al cronoprogramma.	6	
		D.5	Possesso di certificazione in materia di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori UNI ISO 45001:2018		2
TOTALE PUNTI				28	2

Il criterio è suddiviso nei seguenti sub criteri:

D.1: Riduzione dell'impatto delle attività di cantiere sul contesto del comprensorio in cui l'edificio è inserito, con particolare riferimento alle interferenze con la mobilità locale ed alle emissioni di rumore e polveri. Si richiede una **relazione**, eventualmente accompagnata da grafici su una tavola in formato A3;

D.2: Riduzione dell'impatto delle attività di cantiere sulle porzioni di edificio ad esso adiacenti, ove si svolgono attività di didattica, ricerca e attività amministrative. Si richiede una **relazione**, eventualmente accompagnata da grafici su una tavola in formato A3;

D.3: Miglioramento del benessere dei lavoratori del cantiere, ferma restando la garanzia del rispetto delle indicazioni contenute nel POS e PSC. Si richiede una **relazione** di una pagina in formato A4;

D.4: Organizzazione del lavoro per migliorare l'efficienza esecutiva in relazione al cronoprogramma. Si richiede una **relazione** di una pagina in formato A4;

D.5: Possesso della in materia di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori UNI ISO 45001:2018 (in caso di presenza saranno assegnati 2 punti, zero in caso di assenza). In caso di ATI il punteggio per la certificazione sarà attribuito solo se posseduta da ogni soggetto dell'ATI, con esclusione dei professionisti sia meramente indicati, sia facenti parte del raggruppamento. Per D.5 occorre presentare la **certificazione** in corso di validità.

E. Offerta migliorativa sui Criteri ambientali minimi (massimo 7 punti)

E	CAM – OFFERTA MIGLIORATIVA				
	<i>Criterio</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>
					<i>punti T</i>

1. Offerta migliorativa dei criteri ambientali minimi	7	E.1	L'operatore economico prevede l'uso di impianti (tecnologici, di riscaldamento, raffrescamento) progettati per essere disassemblati, riutilizzati, riciclati nelle loro singole componenti nella misura minima del 60%		5
		E.2	Operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit REGOLAMENTO EMAS (CE/1221/2009)		1
		E.3	Possesso della certificazione secondo la norma tecnica in materia di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015		1
		TOTALE PUNTI			7

E.1: L'operatore economico allega **dichiarazione di impegno** che nella progettazione esecutiva redigerà il Piano relativo alla fase di "fine vita" degli impianti in cui sia presente l'elenco di tutti i componenti utilizzati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati, con l'indicazione del relativo peso.

E.2 – E.3: Verrà attribuito un punto per ogni certificazione posseduta; è necessario allegare **certificazione** in corso di validità rilasciata da organismi accreditati. In caso di ATI il punteggio sarà attribuito solo se la certificazione è posseduta da ogni soggetto con esclusione dei professionisti sia meramente indicati, sia facenti parte del raggruppamento.

SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO: con riferimento all'offerta tecnica, verranno esclusi dalla gara i partecipanti che non conseguiranno un punteggio di almeno **45/75**, ottenuti secondo quanto previsto al seguente paragrafo e precedentemente all'operazione di riparametrazione.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, ogni commissario attribuisce un coefficiente tra 0 e 1, in base ai livelli di valutazione indicati nella tabella sottostante:

Livelli di valutazione	Coefficiente di valutazione
------------------------	-----------------------------

Totalmente inadeguato	0,00
Insufficiente	0,30
Non completamente sufficiente	0,50
Sufficiente	0,60
Più che sufficiente	0,70
Buono	0,80
Distinto	0,90
Ottimo	1,00

Si procederà quindi alla media dei coefficienti attribuiti dai commissari, che sarà moltiplicata per il punteggio massimo previsto per il relativo criterio/sub criterio. In caso di più sub-criteri, la somma dei punteggi dei sub-criteri andrà a determinare il punteggio complessivo del relativo criterio.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato nella colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

La Commissione procede quindi alla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio per giungere al punteggio dell'offerta tecnica qualitativa.

18.2.1 RIPARAMETRAZIONE

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica qualitativa raggiunga il punteggio massimo di 75 punti verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi, attribuendo 75 punti all'offerta risultata migliore e proporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte secondo la seguente formula:

$$CT(a) = C(a) / C_{max} * 75$$

dove:

CT(a) = valutazione normalizzata per l'offerta tecnica del concorrente (a);

C(a) = punteggio complessivo di valutazione dell'offerta tecnica del concorrente (a)

Cmax=maggiore valutazione complessiva conseguita fra tutte le offerte tecniche prima della normalizzazione.

Alla migliore offerta sarà così attribuito il punteggio massimo a disposizione (75 punti) e, proporzionalmente sarà calcolato il punteggio di tutte le altre offerte.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX 25 PUNTI)

L'offerta economica deve essere espressa in ribasso percentuale sulla somma degli importi soggetti a ribasso pari a € 1.287.786,94.

Il predetto importo deriva dalla somma dei seguenti importi soggetti a ribasso:

- € 15.094,77 corrispondente al 35% del corrispettivo stimato per la progettazione, calcolato

secondo le modalità di cui all'allegato I.13 al Codice;

- € 1.272.692,17 per lavori, al netto degli oneri della sicurezza

La determinazione del coefficiente riferito al solo elemento del prezzo avverrà applicando il metodo cosiddetto bilineare, al ribasso percentuale offerto con attribuzione fino a n. 2 decimali, utilizzando la seguente formula:

$$Ci(\text{per } Ai < Asoglia) = X * Ai / Asoglia$$

$$Ci(\text{per } Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *i*-esimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti *X* = coefficiente di ponderazione pari a 0,90

La valutazione dell'Offerta Economica avverrà in automatico sul sistema telematico Net4market.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + Cni \times Pn$$

dove:

Pi = punteggio concorrente *i*;

Cai = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*; *Cbi* = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*; *Cni* = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

Pa = peso criterio di valutazione *a*;

Pb = peso criterio di valutazione *b*; *Pn* = peso criterio di valutazione *n*.

Quanto all'elemento cui è assegnato un punteggio tabellare dalla colonna T della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base del valore, nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio totale dell'offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi per gli elementi discrezionali (qualitativi) e dei punteggi per gli elementi tabellari.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

Trattandosi di appalto aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte verrà nominata, ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice, una commissione giudicatrice composta da n. 3 membri, esperti del settore che firmeranno, prima del conferimento dell'incarico, dichiarazione circa l'assenza di conflitto d'interesse. La composizione della commissione giudicatrice e i curriculum dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La prima seduta avrà luogo nel giorno che sarà comunicato tramite le funzionalità della piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

È intenzione della stazione appaltante ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3, D.lgs. 36/2023.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, alla verifica dell'anomalia se necessaria ed infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE (BUSTE B e C)

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione, con il supporto del seggio di gara, procede all'apertura delle offerte presentate. La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 18.2.1.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice, con il supporto del seggio di gara, procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e,

successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di:

- a. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- b. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- c. presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- d. mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia il punteggio sull'offerta economica che quello sull'offerta tecnica pari o superiori ai quattro quinti del punteggio massimo previsto dal presente disciplinare, prima della riparametrazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che appaiano anormalmente basse.

La verifica dell'anomalia calcolata per il superamento dei quattro quinti verrà effettuata contemporaneamente su tutte le offerte si trovino in quella situazione.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto la presentazione delle giustificazioni, indicando eventualmente le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale e assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta, per inviare risposta scritta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le motivazioni fornite e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 24.

23 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede ad adottare, eventualmente, il provvedimento che determina l'esclusione del concorrente e ad aprire e valutare la documentazione contenuta nella BUSTA AMMINISTRATIVA del concorrente secondo in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 commi 2 e 3 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, questo può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica con firma digitale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di Comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.*

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nel "DGUE" e nell'offerta tecnica del presente disciplinare vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nei Bandi di gara nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009.

Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e in base a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e in base a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati è l'ASP Istituto Romano di San Michele.

l'Istituto ha nominato il proprio Data Protection Officer (DPO) o "Responsabile della Protezione dei dati" (RPD) contattabile all'indirizzo mail: responsabileprotezionedati@irsm.it

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'ASP assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Il RUP